



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

1) La parte ricorrente afferma di essere intestataria di nn. 2 BFP: serie Q/P, n. progressivo: 000.268 e 000.269, sottoscritti in data 14.3.1987 e di averne richiesto il rimborso in data 10.3.2018. Lamenta di aver ricevuto rimborso per un valore di euro 13.318,34, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo.

2) Infatti, i BFP oggetto di ricorso sono stati sottoscritti su moduli della serie P; e il timbro sul retro non incorpora l'ultimo decennio. Dunque, afferma di aver diritto alla somma complessiva di euro 8.243,64 per i rendimenti dal 21esimo al 30esimo anno, applicando la dicitura originariamente prevista sul retro del buono ("£ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

3) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che per i BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto n. 148 del 1986. Infatti:

**a)** i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente;

**b)** ai sensi del combinato disposto di cui al D. L. 19/09/1986, n. 556 (convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) e del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente



al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva;

4) Per l'intermediario non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro.

## DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli oggetto di ricorso, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO